



# COMUNE DI MASSA

## DELIBERAZIONE del COMMISSARIO PREFETTIZIO n. 3 del 08-03-2023

*In virtù dei poteri conferiti con Decreto Prefettizio n. 38519 del 03-03-2023*  
con i poteri del **CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023.

L'anno **Duemilaventitre** , il mese di **Marzo** , il giorno **Otto** , alle ore dodici e minuti cinquanta nel Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, la dott.ssa Maria Rosa TRIO, nominata COMMISSARIO con Decreto della Prefettura di Massa Carrara n. 38519 del 03-03-2023, per la provvisoria gestione del Comune di Massa.

Assiste il Segretario dott. Federico CUCCOLINI

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

## Il Commissario prefettizio

**Visto** il Decreto del Prefetto della Provincia di Massa Carrara n. 38519 del 03.03.2023 con cui veniva sospeso il Consiglio comunale del Comune di Massa e, contestualmente, nominata il Prefetto Maria Rosa Trio quale Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Massa conferendole i poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco;

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

**Preso atto**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

**Visto** il Regolamento comunale di disciplina dell'Imposta municipale propria approvato con Deliberazione Cons. com. n.103 del 30.06.2020;

**Richiamate** la Delibera Cons. Com. n.157 del 14.09.2020, così come rettificata dalla Delibera Cons. Com. n.164 del 28.09.2020, la Delibera Cons. Com. n.43 del 16.02.2021, la Delibera Cons. Com. 17.01.2022 con cui, rispettivamente, sono state approvate le Aliquote IMU per l'anno 2020, 2021 e 2022;

**Considerato** che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, così come modificato dall'art.108 del D.l.104/2020, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Preso atto** che il Comune di Massa per le annualità dal 2015 al 2019 ha sempre deliberato espressamente la maggiorazione TASI pari allo 0,4 per cento confermandola anche per l'anno 2020, 2021 e 2022 all'interno delle aliquote IMU approvate ai sensi del suddetto comma 755;

**Considerato** che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 755, è volontà dell'Amministrazione avvalersi anche per l'anno 2023 della stessa maggiorazione disposta per le annualità precedenti;

#### **Preso atto che**

- l'art. 1 comma 48, della L.178/2020 prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà"

- l'art. 1 comma 751 ultimo periodo della L.160/19 dispone che a decorrere dal 1

gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU

**Preso atto** del gettito storicamente avuto con le aliquote relative alle annualità precedenti al 2020 di IMU + TASI, nonché quelli relativi alle annualità 2020-2021-2022 stimati con le relative Delibere di approvazione delle rispettive Aliquote sopra richiamate;

**Considerato che**, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, risulta necessario adottare le seguenti aliquote:

- 1) Aliquota ordinaria 1,00%;
- 2) Aliquota 0,64% e detrazione di € 200 abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 3) aliquota 0,80% per unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2 C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, locate ai sensi dell'art.2 comma 3 e dell'art.5 comma 1 della L. n. 431/98;
- 4) aliquota 1,00% Unità immobiliari iscritte in catasto con categoria catastale D ad esclusione degli immobili classificati in categoria catastale D5 purché utilizzate;
- 5) Aliquota 1,06% Unità immobiliari iscritte in catasto con categoria catastale D5 purché utilizzate;
- 6) Aliquota 0,80% Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze classificate nella categoria C2 C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (es. padre - figlio o figlio – padre);
- 7) aliquota 1,06% unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero;
- 8) Aliquota 1,10% Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze detenute a disposizione non locate;
- 9) Aliquota 1,10% Unità immobiliari classificate in categoria catastale C1-C3-D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9 non utilizzate;
- 10) Aliquota 1,06% Aree fabbricabili;
- 11) Aliquota 0,10 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 D.L.537/93;

## **Richiamati**

- l'art.1 comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

**VISTA** la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 del MEF secondo cui la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal Decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del Decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del Decreto di cui al citato comma 756.

**Considerato** che ad oggi il suddetto Decreto non è stato ancora emesso così da poter procedere all'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

**Visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

**Visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**Acquisiti** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

**Visto** l'articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

**Considerato** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare che ha espresso il relativo parere

## **DELIBERA**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

- 1) Aliquota ordinaria 1,00%;
- 2) Aliquota 0,64% e detrazione di € 200 abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 3) aliquota 0,80% per unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2 C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, locate ai sensi dell'art.2 comma 3 e dell'art.5 comma 1 della L. n. 431/98;
- 4) aliquota 1,00% Unità immobiliari iscritte in catasto con categoria catastale D, ad esclusione degli immobili classificati in categoria catastale D5, purché utilizzate;
- 5) Aliquota 1,06% Unità immobiliari iscritte in catasto con categoria catastale D5 purché utilizzate;
  - 6) Aliquota 0,80% Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze classificate nella categoria C2 C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (es. padre - figlio o figlio – padre);
  - 7) aliquota 1,06% unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero;
  - 8) Aliquota 1,10% Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze detenute a disposizione non locate;
  - 9) Aliquota 1,10% Unità immobiliari classificate in categoria catastale C1-C3-D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9 non utilizzate;
  - 10) Aliquota 1,06% Aree fabbricabili;
  - 11) Aliquota 0,10 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 D.L.537/93;

3) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto del MEF ai sensi dell'art.1 comma 756 della L.160/19;

4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Commissario**  
Maria Rosa Trio

**Il Segretario**  
Federico Cuccolini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune  
di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

---